Firmato digitalmente da Luca Bisi C=IT

COMUNE DI MIRANDOLA
Città dal 1597

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARCO SIMONCELLI" SITO IN VIA D. PIETRI N.11 A MIRANDOLA

DISCIPLINARE DI GARA

Comune di Mirandola
Comune di Mirandola
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020461/2024 del 17/05/2024
Firmatario: LUCA BISI

C.I.G.	Come indicato sulla PDA https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
C.U.I.	S00270570369202300015
RESPONSABILE DEL PROGETTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	dott. Giampaolo Ziroldi, dirigente responsabile del Settore III – Sociali, Culturali, Educativi e Sport T. 0535 29785 M. giampaolo.ziroldi@comune.mirandola.mo.it
RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO	dott. Luca Bisi, dirigente responsabile del Settore I – Affari generali T. 0535 29522 - 0535 29512 M. ufficio.contratti@comune.mirandola.mo.it
STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI MIRANDOLA Servizio Contratti, Gare e Provveditorato Via Giolitti n. 22 41037 – MIRANDOLA (Modena) T. 0535 29511 ufficio.contratti@comune.mirandola.mo.it comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	COMUNE DI MIRANDOLA Via Giolitti n. 22 41037 – MIRANDOLA (Modena) T. 0535 29511 comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
OGGETTO	La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione

	dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Mirandola: Palazzetto dello sport "Marco Simoncelli".
IMPORTO DELL'APPALTO	L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad €. 207.258,00 (iva esclusa). È ammesso il rinnovo del contratto per un ulteriore uguale periodo, così come la proroga tecnica definita in un massimo di 6 (sei) mesi. In tali eventualità, l'importo dell'appalto sarà pari a complessivi €. 479.965,92 (iva esclusa).
CAUZIONE PROVVISORIA	2% pari ad €. 4.145,16
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa
TERMINE PRESENTAZIONE QUESITI	Indicato in PDA
TERMINE PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO	Indicato in PDA
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE	Indicato in PDA
LUOGO DI ESECUZIONE	COMUNE DI MIRANDOLA 41037 – MIRANDOLA (Modena) Codice NUTS: ITH54.
DURATA DEL CONTRATTO D'APPALTO	La durata dell'affidamento avrà decorrenza a partire dal 01/07/2024 al 31/01/2026. E' ammesso il rinnovo così come la proroga tecnica definita in un massimo di 6 (sei) mesi.
REQUISITI GENERALI	ex art. 94 e ss., del Codice
REQUISITI SPECIALI	Indicati nel presente disciplinare di gara
TIPO DI PROCEDURA	Procedura telematica aperta
PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO	**SATER** accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

VALIDITÀ DELL'OFFERTA	180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
PAGAMENTI	Saranno accettate solo ed esclusivamente fatture elettroniche che dovranno riportare il codice univoco **Q0150M.**
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	n. 121 del 27/02/2024
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA	n. ____/2024
ORGANO COMPETENTE A DIRIMERE CONTROVERSIE	Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "*Codice dei contratti pubblici*", denominato Codice.

1. PREMESSE

Con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 08/02/2024 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento della gestione in concessione del Palazzetto dello sport "Marco Simoncelli" di Mirandola attraverso l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Il Palazzetto dello sport di Mirandola costituisce uno dei principali impianti sportivi del Comune di Mirandola e del territorio circostante. Realizzato da più di trent'anni, esso rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la pratica sportiva giovanile e per adulti, garantendo la possibilità di espletamento di una vasta gamma di discipline, con particolare riferimento a pallavolo, pallacanestro, pattinaggio artistico, hockey su pista e ginnastica artistica. Da anni l'impianto garantisce lo spazio per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica per le scuole secondarie di secondo grado mirandolesi.

Si rende così necessario individuare un soggetto che garantisca i pieno funzionamento dell'impianto assicurando che in esso si possa continuare lo svolgimento della pratica di attività diversificate, nel solco di una tradizione pluridecennale, cercando nel contempo di sfruttare nel miglior modo le grandi potenzialità del fabbricato con nuove proposte.

La finalità dell'affidamento in concessione, pertanto, è quella di favorire le discipline sportive compatibili con la struttura dell'impianto sportivo in parola, ottimizzando l'uso e la gestione dello stesso in termini di servizi resi alla collettività, consentendone l'effettiva valorizzazione e una salvaguardia in concreto.

L'affidamento in concessione prevede che il concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell'impianto sportivo, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture.

Ai sensi dell'art. 25, del Codice, la presente procedura aperta sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, conforme alle prescrizioni del Codice e delle deliberazioni dell'A.N.A.C. n. 582/2023 e dell'A.G.I.D. n. 137/2023, SATER della Regione Emilia Romagna, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

Tramite il sito sopraindicato, è possibile accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara, disponibile altresì sul profilo web del Comune di Mirandola:

https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/bandi-di-gara

oltre che all'Albo Pretorio Informatico disponibile al seguente indirizzo:

http://albopretorio.comune.mirandola.mo.it/frontOffice/ap_index.php?screen_larghezza=1536&screen_altezza=824.

La durata massima del procedimento è pari a 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del bando, come previsto dall'art. 71, comma 3, del Codice e nell'Allegato I.3.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I servizi che si intendono affidare, in sintesi, risultano i seguenti:

- gestione, utilizzo, custodia, conservazione e miglioramento dell'impianto per finalità sportive, ricreative e di aggregazione sociale;
- promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare a giovani, anziani e a persone affette da disabilità;
- utilizzo scolastico dell'impianto in orario mattutino;
- utilizzo dell'impianto per manifestazioni di carattere non sportivo, previa autorizzazione del Comune di Mirandola.

L'appalto è costituito da un **unico lotto** in quanto le attività insite nel servizio da realizzarsi, singolarmente considerate, non possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità ed inoltre, un'eventuale divisione in lotti non consentirebbe di ottenere una gestione unitaria e coordinata dell'appalto e del suo monitoraggio.

Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento della struttura del Palazzetto dello sport "Marco Simoncelli".

Le finalità sottese alla concessione in gestione sono prevalentemente di carattere sportivo, ricreativo e di aggregazione sociale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto - qualità prezzo**, ai sensi dell'art. 108, del Codice.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P	€. 207.258.00
A)	**Importo soggetto a ribasso**			€. 168.167,74
B)	**Costi di manodopera**			€. 39.090.26
C)	**Importo complessivo a base di gara A) + B)**			€. 207.258.00

Il Comune di Mirandola in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, così come previsto dall'art. 26, del d. Lgs. n. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto, in considerazione delle attività oggetto dell'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali si sia ritenuto necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.Lgs. n. 36/2023, i costi di manodopera sono inclusi nell'importo annuo dell'appalto, corrispondono ad euro 39.090.26 e sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di

dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Ai sensi dell'art. 2, lettera e) dell'allegato I)1 del D.Lgs 36/2023, l'appalto si intende a "bassa incidenza di manodopera", in quanto suddetti costi costituiscono sul totale complessivo posto a base di gara una quota percentuale inferiore al 50%.

Il contratto collettivo applicato è quello del settore Impianti Sportivi, in vigore dal 01/09/2022 e con scadenza al 31/08/2025.

Oltre al corrispettivo suindicato (al netto del ribasso che sarà offerto in sede di gara dall'aggiudicatario), si prevede che, se richiesto dal Comune, il concessionario sarà tenuto a fornire personale nelle ore di utilizzo da parte degli istituti scolastici delle scuole secondarie di grado e che a fronte di questo servizio ulteriore, il Comune provvederà a corrispondere al concessionario, dopo la fine dell'anno scolastico, un importo calcolato sulla base dell'80% della tariffa oraria per la fascia under 18 anni, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 27/07/2022, moltiplicato per il numero di ore di effettivo utilizzo da parte degli istituti scolastici di secondo grado mirandolesi.

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione Mirandola ed è previsto nel piano triennale delle forniture e dei servizi al CUI S00270570369202300015– Capitolo: 48030/21, pf.: 1.03.02.15.999, c.d.c.: 0624, cod. obiettivo 2024_GEN_5004.

Si specifica che è prevista la corresponsione annuale da parte del soggetto concessionario al Comune di Mirandola di un canone corrispondente ad euro 40.000,00 (iva esclusa), e così per un totale pari ad euro 48.800,00 (iva al 22% inclusa).

Il canone annuale dovrà essere pagato in quattro rate uguali di euro 10.000,00 più iva, rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 31 ottobre di ogni anno e il 31 gennaio dell'anno successivo.

DURATA

L'affidamento avrà decorrenza per il periodo compreso tra il 01/07/2024 al 31/01/2026.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere rinnovato, con l'assenso dell'aggiudicatario, che potrà rifiutarsi, alle medesime condizioni, per una durata pari al primo affidamento.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

La **durata del contratto** in corso di esecuzione potrà essere **modificata** per il tempo strettamente necessario, definito in non oltre 6 (sei) mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il **valore globale stimato dell'appalto** è quindi pari ad €. 479.965,92, I.V.A. esclusa:

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Importo per proroga tecnica	**Valore globale a base di gara**
€. 207.258,00	€. 207.258,00	€. 65.449,92	**€. 479.965,92**

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del corrispettivo per la gestione del servizio previsto dall'articolo 15 del CSA, superiore al 5 (cinque) % (percento), dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 (ottanta) % (percento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione del prezzo si utilizzeranno gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborate dall'I.S.T.A.T.

Si specifica che il canone annuale di cui all'articolo 14 del CSA è da intendersi fisso e invariabile per l'intera durata del contratto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo**, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 93, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando;
b) disciplinare di gara;
c) documento di gara unico europeo (elaborato dalla P.D.A. SATER e lì direttamente compilabile), documentazioni integrative e modulistica (quale ad es. la richiesta di prenotazione del sopralluogo, la domanda di partecipazione e le varie documentazioni integrative, il modulo per la presentazione dell'offerta economica);

d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
e) Allegato 1: nuovo PEF Palazzetto dello Sport;
f) Allegato 2: planimetrie struttura;
g) Allegato 3: Calendario minimo di interventi giornalieri, settimanali e annuali di pulizia per Palazzetto dello sport di proprietà del Comune di Mirandola;
h) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa contenute nel documento *Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisiti Telematici dell'Emilia - Romagna (SATER)* consultabili *online* al seguente collegamento: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis9O2WpLb2AhVaNewKHefQCbwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fintercenter.regione.emilia-romagna.it%2Fsistema-acquisti-sater%2Fregolamenti%2Fregolamento-duso-del-sistema%2F%40%40download%2Ffile%2FRegolamento%2520del%2520sistema_20181207.pdf&usg=AOvVaw3c_5COqu3YIA_haqD8eMfb;

La documentazione sopraccitata è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione *web* dedicata alla trasparenza amministrativa, su sulla Piattaforma SATER oltre che all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Mirandola

https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/bandi-di-gara,

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

http://albopretorio.comune.mirandola.mo.it/frontOffice/ap_index.php?screen_larghezza=1536&screen_altezza=824

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare entro il termine indicato in PDA in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il termine indicato in PDA, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione della Piattaforma SATER riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le **comunicazioni** e **gli scambi di informazioni** tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6*bis*, 6*ter*, 6*quater*, del medesimo D.Lgs. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederò all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6*bis*, 6*ter*, 6*quater*, del D.Lg. n. 82/2005.

inerenti alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SATER, salva la richiesta di sopralluogo.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, a fronte di scambi di informazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario o la capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in **forma singola o associata**, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68, del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da 2 (due) o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per

partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359, del Codice Civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia informa individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nelle disposizioni seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: F.V.O.E.).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel F.V.O.E. i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI GENERALI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 65, del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 ss., del Codice.

Le circostanze di cui all'art. 94, del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95, del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Oltre agli operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alla procedura, in forma singola o associata anche: Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, enti di promozione sportiva, Associazioni di promozione sociale, Discipline sportive associate e Federazioni sportive

nazionali riconosciute dal CONI, Società di Gestione s.r.l., Cooperative sociali e organismi associativi che perseguano finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16*ter*, del d.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 (tre) anni.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel D.G.U.E. la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'art. 96, del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante o un esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli art. 94 e 95, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del Codice:

- **l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

  In caso di cooperative, è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizioni all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9, L. n. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

  Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.1, del Codice.
- **per le società e associazioni sportive dilettantistiche** aventi atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall'art. 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289 comma 17 e 18 e successive modificazioni: iscrizione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad Ente di Promozione sportiva operante a livello nazionale nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI;
- **per le A.P.S.:** iscrizione ai registri nazionale o regionale o provinciale o comunale delle Associazioni di promozione sociale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il F.V.O.E. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, di rinvia alle modalità vigenti nello Stato nel quale è stato stabilito.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice, costituiscono requisiti di capacità economica e finanziaria:

- l'aver conseguito un fatturato globale medio annuo non inferiore a 35.000,00 iva esclusa nel triennio 2020-2021-2022.

Sul punto si precisa che dovranno essere elencati i periodi, i servizi gestiti ed il fatturato annuo avuto riguardo agli esercizi finanziari 2022, 2021 e 2020 o comunque agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili.

Questo requisito è richiesto a comprava della solidità economica dell'operatore e della capacità di soddisfare, in caso di aggiudicazione, le obbligazioni assunte nei confronti del Comune committente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o Dichiarazione I.V.A.;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice, costituiscono requisiti di capacità tecnica e professionale:

- **ave realizzato, con buon esito, negli ultimi cinque anni, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, esercitati a favore di committenti pubblici e privati.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione / Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Al fine di dimostrare tali requisiti potranno essere prodotti anche contratti ancora in corso di esecuzione. In tale ipotesi, però, potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del committente.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo delle Imprese artigiane o nell'Albo delle Società Cooperative deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento, del consorzio, del G.E.I.E. anche da costituire, nonché dal G.E.I.E. medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di capacità tecnico – professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'Albo delle Imprese artigiane o nell'Albo delle Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale valgono le seguenti disposizioni:

- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97, del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) del settore Impianti Sportivi, in vigore dal 01/09/2022 e con scadenza al 31/08/2025, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

6. PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 25, del Codice, la presente procedura aperta sarà interamente svolta tramite il **sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto**, conforme alle prescrizioni del Codice e delle deliberazioni dell'A.N.A.C. n. 582/2023 e dell'A.G.I.D. n. 137/2023, SATER della Regione Emilia Romagna:

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del d.Lgs. n. 82/2005 e delle Linee guida dell'A.G.I.D., nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisiti Telematici dell'Emilia - Romagna (SATER) disponibile online: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis9O2WpLb2AhVaNewKHefQCbwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fintercenter.regione.emilia-romagna.it%2Fsistema-acquisti-sater%2Fregolamenti%2Fregolamento-duso-del-sistema%2F%40%40download%2Ffile%2FRegolamento%2520del%2520sistema_20181207.pdf&usg=AOvVaw3c_5COqu3YIA_hagD8eMfb.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisiti Telematici dell'Emilia - Romagna (SATER) disponibile online al seguente indirizzo e che costituisce parte integrante del presente disciplinare:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis9O2WpLb2AhVaNewKHefQCbwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fintercenter.regione.emilia-romagna.it%2Fsistema-acquisti-sater%2Fregolamenti%2Fregolamento-duso-del-sistema%2F%40%40download%2Ffile%2FRegolamento%2520del%2520sistema_20181207.pdf&usg=AOvVaw3c_5COqu3YIA_haqD8eMfb

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di P.E.C. o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisiti Telematici dell'Emilia - Romagna (SATER)* consultabile online che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis9O2WpLb2AhVaNewKHefQCbwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fintercenter.regione.emilia-romagna.it%2Fsistema-acquisti-sater%2Fregolamenti%2Fregolamento-duso-del-sistema%2F%40%40download%2Ffile%2FRegolamento%2520del%2520sistema_20181207.pdf&usg=AOvVaw3c_5COqu3YIA_haqD8eMfb

In ogni caso è per l'operatore economico indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (S.P.I.D.) di cui

all'art. 64, del d. Lgs. n. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art. 6-*bis* e 6-*ter*, del d. Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

   a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29, del d.Lgs. n. 82/05);

   b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

   c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità indicate sul portale web della Piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center.

7. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive, che vanno accompagnata dalla copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante, si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è da accompagnarsi con dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del d.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in PDA a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto dal presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente *files* con i formati .PDF e .p7m.

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare così come nel *Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisiti Telematici dell'Emilia - Romagna (SATER)* consultabile online al seguente collegamento *web*:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis9O2WpLb2AhVaNewKHefQCbwQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fintercenter.regione.emilia-romagna.it%2Fsistema-acquisti-sater%2Fregolamenti%2Fregolamento-duso-del-sistema%2F%40%40download%2Ffile%2FRegolamento%2520del%2520sistema_20181207.pdf&usg=AOvVaw3c_5COqu3YIA_haqD8eMfb.

di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**offerta** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;
B – **Offerta tecnica**;
C – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire sulla Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo

compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizioni dalla stazione appaltante nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SATER la seguente **documentazione**:

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- D.G.U.E., elaborato dalla P.D.A. SATER e lì compilabile;

- eventuali dichiarazioni integrative, quali ad esempio la documentazione prevista per le ipotesi di avvalimento e di partecipazione di soggetti associati;
- garanzia provvisoria;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C.;
- verbale d'avvenuto sopralluogo, se richiesto;
- ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui sopra.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, del Codice, commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel F.V.O.E., il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, G.E.I.E., il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il C.C.N.L. indicato dalla stazione appaltante o altro C.C.N.L. equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16*quater*, del d.L. n. 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante consultabile al seguente indirizzo web: https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpmirandola/publicArea/FileSystemExplorer.jsf?baseDirId=3&directory=DisposizioniGenerali/AttiGenerali/CodiceDisciplinariCondotta/CodiciDisciplinariCondottaPersonaleDirigente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. costituiti, dalla mandataria / capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4*quater*, del d.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4*quater*, del d.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €. 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice I.B.A.N. IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da €. 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372, DEL D.LGS. N. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di **ammissione al concordato** e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. n. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente dovrà altresì produrre la seguente documentazione:

- per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- per i consorzi ordinari o G.E.I.E. già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o G.E.I.E., con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

- per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o G.E.I.E. non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'art. 68, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti o consorziate;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

▪ per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▪ per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in **subappalto** l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto il subappalto sarà ammesso previa autorizzazione del Comune di Mirandola.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria pari a 2 (due) % (percento)** del valore complessivo a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad €.4.145,16.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del d.Lgs. n. 231/2007, la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, con versamento effettuato secondo le modalità al link https://www.comune.mirandola.mo.it/argomenti/servizi-online/pagopa, selezionando in sequenza le voci "pagamenti spontanei" e "gare d'appalto – depositi cauzionali";
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106, del d.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del d.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria presentata deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022;

d) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, del Codice Civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. riduzione del 30 (trenta) % (percento) in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

 per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

 per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b. riduzione del 50 (cinquanta) % (percento) in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lettera. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

 per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E., o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

 per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, cui integralmente si rinvia, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura del Palazzetto dello Sport “Marco Simoncelli” è consigliato, in quanto utile per la conoscenza dell’immobile e dei beni ivi presenti, al fine sia della corretta predisposizione dell’offerta che della predisposizione del progetto tecnico.

Detto sopralluogo dovrà essere effettuato accedendo di persona nelle aree.

La **richiesta di sopralluogo** potrà essere presentata entro il termine per la presentazione dei quesiti indicato in PDA direttamente al servizio Contratti, Gare e Provveditorato (@. ufficio.contratti@comune.mirandola.mo.it – T. 0535 29522) utilizzando il modulo appositamente predisposto ed allegato, indicando il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuarlo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. In occasione del sopralluogo si provvederà a rilasciare apposita attestazione, che dovrà essere riportata all’interno della busta amministrativa.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore o direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega corredata dal proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, G.E.I.E., aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del **contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621/2022, consultabile online https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del F.V.O.E. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 101, del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'art. 101, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/05.

AVVALIMENTO E DOCUMENTAZIONE RELATIVA

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel **contratto di avvalimento** le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del d.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40, del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47, del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, la **relazione tecnica del servizio offerto** e, in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico – organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione riportati a seguire, i seguenti elementi:

1. **Qualità del progetto gestionale**

   La valutazione, che comporterà l'attribuzione di sino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti, avverrà assegnando il punteggio massimo al progetto che presenterà la migliore proposta relativamente ai criteri sotto riportati:

   Criterio A: modalità di gestione dell'impianto sportivo: organizzazione e modalità di svolgimento dei servizi, l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nella concessione con riferimento a quanto previsto nel capitolato e nel piano di conduzione tecnica.

   Verrà valutata la modalità complessiva di gestione dell' impianto con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità che il concessionario intende adottare nell'ambito

della conduzione tecnica e funzionamento degli impianti, nonché dei servizi di custodia e pulizia, alla gestione degli interventi urgenti, alla frequenza e periodicità dei controlli.

Il progetto dovrà garantire l'attivazione di forme di economicità nella gestione dell'impianto, assicurando nel contempo il raggiungimento di livelli di soddisfacente efficienza ed efficacia. (Max 20 punti)

Criterio B: modalità di gestione dei servizi di pulizia – custodia – vigilanza e verifica degli accessi alla struttura. Specificare inoltre, a seconda della modalità organizzativa, il numero del personale impiegato, le ditte individuate per l'affidamento dei servizi specifici, la soluzione tecnologica scelta e allegare tutti i documenti a comprova della proposta, accordi, impegni di collaborazione e altro. (Max 10 punti)

Criterio C: accessibilità alla struttura intesa come gestione e disponibilità all'utilizzo di spazi, servizi, attrezzature e dotazioni a disposizione di cittadini, gruppi sportivi, associazioni, enti per attività sportiva e extrasportiva, oltre quanto già previsto dal capitolato. (Max 10 punti)

Criterio D: caratteristiche e qualità della gestione di impiantistica sportiva precedentemente effettuata. (Max 10 punti)

2. **Qualità del progetto di utilizzo**

La valutazione, che comporterà l'attribuzione di sino ad un massimo di 40(quaranta) punti, avverrà assegnando il punteggio massimo al progetto che presenterà la migliore proposta relativamente ai criteri sotto riportati:

Criterio E: progettazione di interventi ed azioni per incentivare la pratica sportiva.

(Max 10 punti)

Criterio F: azioni per incentivare in particolare la pratica sportiva di ragazzi e adolescenti, anziani, soggetti diversamente abili o in difficoltà sociale ed economica. (Max 10 punti)

Criterio G: proposta di progetti nell'ambito dell'educazione , salute e sani stili di vita.

(Max 10 punti)

Criterio H: progetti di sviluppo di nuove attività anche di natura extra-sportiva, ricreativa ed aggregativa, complementari e realizzabili negli impianti. (Max 10 punti)

La relazione tecnica dovrà essere articolata trattando i contenuti richiesti nello stesso ordine in cui sono stati schematizzati i criteri di valutazione – le pagine dovranno essere unite e

progressivamente numerate – e dovrà essere elaborata anche secondo i contenuti del capitolato speciale di appalto.

La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta su ciascuna facciata dal legale rappresentate del concorrente o, in caso di R.T.I. non costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento. Essa deve essere contenuta in 40 (quaranta) facciate di formato A4 con carattere *Arial, Georgia* o *Times New Roman*, corpo 11 ed interlinea singola.

Saranno ritenute idonee le proposte progettuali che raggiungeranno almeno il punteggio di 55 (cinquantacinque) su 90 (novanta). Non saranno, pertanto, ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti le cui offerte tecniche abbiano complessivamente totalizzato un punteggio inferiore a 55 (cinquantacinque).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un C.C.N.L. diverso da quello indicato nel presente disciplinare (C.C.N.L. Settore Impianti Sportivi) inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio C.C.N.L. nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

10. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'**offerta economica** nella Piattaforma SATER.

L'offerta deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, cui l'operatore economico intende concorrere. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dal dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione *web* dedicata alla trasparenza amministrativa al seguente *link* https://www.comune.mirandola.mo.it/documenti-e-dati/bandi-dellente/bandi-di-gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La verifica della documentazione amministrativa sarà eseguita dal seggio di gara mentre per la valutazione dell'anomalia delle offerte provvederà il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione avvalendosi della commissione giudicatrice.

12. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il calendario delle sedute sarà reso noto agli operatori economici attraverso la Piattaforma.

La Piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara, unitamente al personale addetto al Servizio Contratti, Gare e Provveditorato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto previsto nel presente disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata in Piattaforma. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità previste nel presente disciplinare i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **criteri di valutazione** elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Trattasi tutti di punteggi discrezionali (D), vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	Criterio di valutazione	Punti D *max*
1	**Qualità del progetto gestionale**	**50**
	Criterio A: modalità di gestione dell'impianto sportivo: organizzazione e modalità di svolgimento dei servizi, l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nella concessione con riferimento a quanto previsto nel capitolato e nel piano di conduzione tecnica. Verrà valutata la modalità complessiva di gestione dell' impianto con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità che il concessionario intende adottare nell'ambito della conduzione tecnica e funzionamento degli impianti, nonché dei servizi di custodia e pulizia, alla gestione degli interventi urgenti, alla frequenza e periodicità dei controlli. Il progetto dovrà garantire l'attivazione di forme di economicità nella gestione dell'impianto, assicurando nel contempo il raggiungimento di livelli di soddisfacente efficienza ed efficacia.	20
	Criterio B: modalità di gestione dei servizi di pulizia – custodia – vigilanza e verifica degli accessi alla struttura. Specificare inoltre, a seconda della	10

	modalità organizzativa, il numero del personale impiegato, le ditte individuate per l'affidamento dei servizi specifici, la soluzione tecnologica scelta e allegare tutti i documenti a comprova della proposta, accordi, impegni di collaborazione e altro.	
	Criterio C: accessibilità alla struttura intesa come gestione e disponibilità all'utilizzo di spazi, servizi, attrezzature e dotazioni a disposizione di cittadini, gruppi sportivi, associazioni, enti per attività sportiva e extrasportiva, oltre quanto già previsto dal capitolato.	10
	Criterio D: caratteristiche e qualità della gestione di impiantistica sportiva precedentemente effettuata.	10
2	**Qualità del progetto di utilizzo**	**40**
	Criterio E: progettazione di interventi ed azioni per incentivare la pratica sportiva.	10
	Criterio F: azioni per incentivare in particolare la pratica sportiva di ragazzi e adolescenti, anziani, soggetti diversamente abili o in difficoltà sociale ed economica.	10
	Criterio G: proposta di progetti nell'ambito dell'educazione , salute e sani stili di vita.	10
	Criterio H: progetti di sviluppo di nuove attività anche di natura extra-sportiva, ricreativa ed aggregativa, complementari e realizzabili negli impianti.	10
	TOTALE MAX	**90**

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 55 (cinquantacinque). Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al presente disciplinare.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valutazione:

VALUTAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO
Non valutabile	0,00
Scarso	0,01 – 0,25
Insufficiente	0,26 – 0,50
Sufficiente	0,51 – 0,70
Buono	0,71 – 0,80
Distinto	0,81 – 0,90
Ottimo	0,91 – 1,00

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo – compensatore. Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^{n} C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i= punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x= punteggio criterio X

X = 1, 2, …, 4, ovvero il numero di criteri di valutazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) ad 1 (uno), calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_a}{A_{max}}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Aa = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Amax = ribasso percentuale più conveniente

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del Codice. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta

che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

13. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La **proposta di aggiudicazione** è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il R.U.P. procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto avuto riguardo a stabilità occupazionale e pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.A.C., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato digitalmente in **forma pubblica amministrativa**.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli **estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati**, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 €. a 3.000,00 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. n. 62/2013 e nel **codice di comportamento di questa stazione appaltante** e nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del **Piano Integrato di Attività e Organizzazione**, consultabili al seguente indirizzo web:
https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpmirandola/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

14. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36, del Codice.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il **Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna**. È altresì ammesso il ricorso al **Capo dello Stato**.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d. Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. e ii., del d.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Mirandola, in qualità di **titolare**, con sede in via Giolitti n. 22 – 41037 – MIRANDOLA (MO) - IT – C.F. - P.IVA 00270570369 - @. protocollo@comune.mirandola.mo.it – PEC. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it – T. +39053529511, tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.D.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – e del d. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune di Mirandola o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di

queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il **responsabile del trattamento** è il dott. Luca Bisi, dirigente responsabile del Servizio Contratti, Gare e Provveditorato.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss., del G.D.P.R.). L'apposita istanza è presentata contattando il **Responsabile della protezione dei dati** del Comune di Mirandola, e-mail: rpd@comune.mirandola.mo.it.
Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - T. 06 696771 - @ protocollo@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

Mirandola, *data protocollo*

Il Dirigente responsabile del Settore I – Affari generali
dott. Luca Bisi – originale firmato digitalmente